Sentenza del 20/10/2020 n. 22729 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 629/04/13 della CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, depositata il 15/10/2013, veniva confermato l'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. (XXXXX), con la quale era stata richiesta la corresponsione della somma di Euro 13.709,92 a titolo di imposta di registro, sanzioni e interessi.

Il giudice del gravame riteneva invalida la notificazione della cartella di pagamento, in base al combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 26 e dell'articolo 148 c.p.c., aggiungendo, tra l'atro, che il giudice di primo grado, una volta accertato che la cartella, di fatto, era il primo atto notificato al contribuente, aveva correttamente rilevato che la stessa mancava degli elementi necessari che potessero significare la fondatezza della pretesa.

Avverso la sentenza della CTR l' (XXXXX) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Il contribuente, benche' ritualmente intimato, non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 25 e 26 e dell'articolo 148 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, mentre invece la notifica era stata ritualmente effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, articolo 26, comma 1, u.p..

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in via gradata, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 25 e 26 e degli articoli 148, 156 e 160 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica, che invece doveva ritenersi al piu' nulla, fermo restando il raggiungimento dello scopo per effetto della tempestiva impugnazione operata dal contribuente.

2. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, tenuto conto che la decisione impugnata risulta fondata su due rationes decidendi, ma la ricorrente ha censurato soltanto una di esse.

Dopo avere argomentato sulle ragioni della ritenuta invalidita' della notificazione, nella decisione impugnata, la CTR ha infatti affermato che "... bene ha fatto il giudice di prime cure, una volta accertato che la cartella, di fatto, era il primo atto notificato, a rilevare come la stessa mancava degli elementi necessari che potessero significare, al contribuente, la fondatezza della pretesa, secondo le prescrizioni tassativamente dettate al riguardo dalla sentenza della Corte di Cass., sez. I, del 20.2.1999 n. 14306, ben richiamata nella sentenza appellata....".

Com'e' noto, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita' di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e' inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso tutte le rationes decidendi (cosi' Cass., Sez. U, n. 7931 del 29/03/2013 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016), posto che la resistenza di quelle non censurate all'impugnazione, rende del tutto ultroneo l'esame del ricorso, il cui eventuale accoglimento non potra' mai condurre alla cassazione della decisione impugnata (Cass., Sez. L, n. 3633 del 10/02/2017).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo svolto la parte intimata attivita' difensiva.

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, articolo 1, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;

- da' atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, articolo 1, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza